

Avv. Chiara Patanè
Piazza G. Verga n. 25
Catania, CAP 95129
Cell. 340.3965549

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex artt. 150 e 151 c.p.c.

PER: La sig.ra **Giammillaro Lucia Dominga Simona** nata a Messina il 25.07.1975, residente a Riposto (CT), via Raffaele Leone n. 1, C.F. GMMLDM75L65F158T, docente della scuola primaria, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Patanè (C.F. PTNCHR87A44E017L; PEC avv.chiarapatane@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio sito a Catania, Piazza Giovanni Verga n. 25 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente numero di Fax. 095.441010) è elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto,

CONTRO

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede a Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 - C.A.P. 95100;

e

USR SICILIA - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80018500829, con sede a Palermo, Via Fattori n. 60, rappresentato e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede a Catania, Via Vecchia Ognina n. 149 - C.A.P. 95100;

e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali per l'anno scolastico 2019/2020 del personale di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nei siti web degli Ambiti territoriali siciliani, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 nelle fasi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 59 punti oltre 6 punti per il ricongiungimento familiare e 3 punti per il figlio minorenne, che hanno ottenuto il trasferimento in Sicilia all'esito di tale procedura di mobilità.

Si premette in



FATTO

La sig.ra Giammillaro è una docente della scuola primaria e scuola dell'infanzia che ha partecipato al Piano straordinario di assunzione previsto della cd. Buona Scuola, legge n. 107/2015, attuata con il D.M. 767/2015.

All'esito di tale procedura, la ricorrente ha stipulato con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato, essendo rientrata nella fase C del medesimo piano di assunzione, in quanto proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente della scuola primaria della Regione Sicilia, Provincia di Ragusa.

In particolare, il 10.11.2015, il MIUR ha notificato alla sig.ra Giammillaro la proposta di assunzione con assegnazione della sede di lavoro su posto comune nella Regione Toscana, provincia di Firenze, proposta accettata dalla stessa (all. 1) con conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo Ministero (all. 2) e presa di servizio presso l'I.C. Scarperia - San Piero A Sieve (FI).

Nell'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016, per chiedere l'assegnazione in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia, non ottenendo tuttavia un esito positivo (all. 3).

Nell'anno scolastico 2017/2018, la docente ha presentato un'ulteriore domanda di mobilità in virtù dell'Ordinanza Ministeriale n. 221/2017 per chiedere l'assegnazione in uno degli ambiti territoriali della Sicilia, non ottenendo il movimento richiesto (all. 5).

Nel successivo anno scolastico 2018/2019, la sig.ra Giammillaro ha presentato la domanda di mobilità interprovinciale ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 207/2018 per chiedere l'assegnazione in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia, non ottenendo il movimento richiesto (all. 6).

Nel medesimo anno scolastico, tuttavia, la docente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria quale docente di scuola primaria, senza titolo specifico per l'insegnamento su posti di sostegno, nella provincia di Catania. In particolare, la stessa ha prestato servizio su assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Statale "Fontanarossa" di Catania.

Nel marzo 2019, la medesima ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020 (all. 7), partecipando dunque alla terza fase della procedura di mobilità in esame, chiedendo l'assegnazione su posto comune indicando quali preferenze in primis gli istituti scolastici di seguito indicati:

1. "Marano Primaria" di Riposto (CT);
2. "I.C. L. Da Vinci" di Castel Di Iudica (CT);
3. "I.C. Fontanarossa- Goretti" di Catania;
4. "Plesso Elementare Pigno" di Catania;
5. "I.C. Campanella – Sturzo Catania" di Catania.

Nelle successive preferenze venivano indicati nel seguente ordine i comuni di Catania, Messina, Enna, Ragusa; di seguito, venivano elencati i distretti 017 e 018 e le province di Catania, Messina, Enna e



Ragusa.

In tale domanda veniva, peraltro, specificato il numero complessivo di anni di servizio prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (pari a 3) nonché il numero di anni di servizio pre-ruolo (pari a 4).

La docente precisava, inoltre, che il comune di ricongiungimento per il trasferimento era Riposto e di essere madre di un figlio di età superiore ai sei anni ma minorenne. In particolare, la sig.ra Giammillaro è madre di un figlio di 10 anni, Cattafi Adriano, nato a Catania in data 24.11.2008.

In riferimento ai titoli posseduti, la docente dichiarava di aver conseguito l'idoneità all'insegnamento in seguito al superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami e di aver conseguito il diploma di laurea oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di docente per la classe di appartenenza, dunque, per la scuola primaria.

Infine, la ricorrente dichiarava di essere disponibile a prestare servizio presso gli istituti scolastici ospedalieri nonché all'istruzione per gli adulti.

Alla luce della domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla ricorrente, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020, veniva attribuito alla stessa un punteggio pari a 59,00 punti oltre 3 punti per il figlio minorenne e 6 punti per il ricongiungimento al nucleo familiare (All. 8).

In data 24.06.2019, veniva comunicato alla docente, mediante mail, la mancata attribuzione del movimento richiesto per l'anno scolastico 2019/2020 (all. 9).

Tale mancata attribuzione, tuttavia, è il risultato della mancata messa a disposizione di tutti i posti spettanti ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale (tra i quali vi rientra la ricorrente), essendo stati attribuiti dei posti alla mobilità provinciale prima dell'avvio della procedura mobilità interprovinciale; ed essendo stato previsto che i posti disponibili all'esito dei trasferimenti provinciali fossero così ripartiti: 40 % ai trasferimenti interprovinciali, 10 % alla mobilità professionale e 50 % alle immissioni in ruolo in violazione dell'art. 470, comma 1, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Pertanto, la procedura di mobilità in esame è palesemente illegittima per i motivi di diritto di seguito esposti, essendo stati accantonati in primis dei posti disponibili in favore della mobilità provinciale, ed essendo stati attribuiti il 50 % dei posti residui all'esito delle operazioni di mobilità provinciale alle immissioni in ruolo in palese violazione della normativa vigente in materia.

Dunque, i docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale hanno usufruito esclusivamente di circa il 40 % dei posti residui all'esito delle operazioni di mobilità provinciale, essendo il 50 % riservato alle immissioni in ruolo e il 10 % attribuito alla mobilità professionale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la ricorrente è rimasta assegnata all'I.C. "Borgo San Lorenzo" di Borgo San Lorenzo (FI), non avendo ottenuto in tali anni il trasferimento in Sicilia, nonostante le varie procedure di mobilità alle quali ha partecipato.

Ad oggi la medesima è in servizio presso l'I.C. Fontanarossa di Catania avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno in deroga, senza titolo di specializzazione (EEE Scuola Primaria), per il corrente anno scolastico (All. 10).



Si precisa che la sig.ra Giammillaro sta frequentando il corso di specializzazione di attività di sostegno per la Scuola Primaria presso l'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali (all. 12).

In virtù di quanto sopra esposto, dunque, la procedura di mobilità in esame è illegittima per i motivi di diritto di seguito enunciati

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 470, comma 1, d.lgs. 297/1994. Erronea ripartizione dei posti disponibili tra la procedura di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020 e le nuove assunzioni. Nullità dell'art. 8, comma 5, CCNI del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

La procedura di mobilità oggetto dell'odierno giudizio è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici inerenti al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06.03.2019 e dall'Ordinanza ministeriale n. 203 emessa dal MIUR in data 08.03.2019.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNI suindicato la presente procedura si compone di tre fasi di cui: la prima inerente ai trasferimenti all'interno del comune; la seconda dedicata ai trasferimenti tra comuni della stessa provincia; e, infine, la terza riguardante la mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo CCNI *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”*.

Tale disposizione è nulla in quanto posta in violazione di norma imperativa di legge, ed in particolare, la stessa viola palesemente l'art. 470 del d.lgs. 297/1994.

La norma da ultimo citata, difatti, così recita *“1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura*



dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

In virtù di quanto prescritto dalla disposizione da ultimo citata, dunque, le immissioni in ruolo possono essere effettuate esclusivamente sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili in seguito all'espletamento delle operazioni di mobilità professionale e territoriale, non essendo possibile prevedere una ripartizione dei posti disponibili prima dell'espletamento delle procedure di mobilità.

Al contrario nella procedura oggetto dell'odierno giudizio è stato disposto un accantonamento di posti pari al 50 % di quelli disponibili prima dell'avvio della terza fase della procedura di mobilità dedicata ai trasferimenti interprovinciali (alla quale ha partecipato la ricorrente), sottraendo posti che sarebbe spettati a tali trasferimenti (dunque anche alla sig.ra Giammillaro).

Contrariamente a quanto disposto dal CCNI predetto, difatti, l'art. 470 d.lgs. suindicato è chiaro nel precisare che solo i posti residui all'esito delle operazioni di mobilità professionale e territoriale possono essere assegnati alle immissioni in ruolo.

Palesamente illegittima appare, dunque, tale procedura di mobilità nella parte in cui è stato disposto l'accantonamento del 50 % dei posti residui dopo il completamento della fase dei trasferimenti provinciali ma prima dell'espletamento della fase dedicata ai trasferimenti interprovinciali.

L'art. 8, comma 5, del CCNI è, dunque, nullo in quanto viola palesemente la disposizione da ultimo citata nella parte in cui non prevede che le immissioni in ruolo abbiano ad oggetto esclusivamente i posti rimasti vacanti all'esito di tutte le fasi della procedura di mobilità per cui è causa.

A tal proposito, la giurisprudenza di merito si è recentemente pronunciata ribadendo che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del qualespecifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono va-canti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative; [...]”* (Tar Lazio-Roma, Sez. III Bis, Ordinanza n. 2367/2019).

Alla luce di quanto ribadito dalla giurisprudenza da ultimo citata, dunque, appare evidente l'illegittimità della procedura di mobilità in esame, essendo il CCNI suindicato in palese violazione della normativa di settore, avendo sottratto alla mobilità interprovinciale posti che spettavano ai docenti che hanno partecipato a tale fase (ivi inclusa, quindi, la sig.ra Giammillaro).

Difatti, alla luce di quanto stabilito dalla disposizione da ultimo citata è inconfutabile il diritto dei docenti che hanno partecipato a tale fase di ottenere l'assegnazione di tutti i posti disponibili in conclusione della mobilità provinciale, essendo palesemente illegittimo l'accantonamento in favore delle immissioni in ruolo del 50 % dei posti disponibili in palese violazione della normativa vigente in materia.



I docenti partecipanti alla terza fase della procedura di mobilità in esame sono stati discriminati rispetto ai colleghi partecipanti alle altre fasi della medesima procedura, non avendo potuto usufruire di tutti i posti agli stessi spettanti, essendo stati ripartiti il 50 % dei posti disponibili tra i trasferimenti interprovinciali (40 %) e la mobilità professionale (10 %).

Tale procedura è, dunque, illegittima e contrasta, altresì, con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione per i motivi suindicati.

In virtù di quanto fin qui rappresentato, è quindi evidente il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione in uno degli istituti scolastici, comuni, distretti o province siciliani indicati nella domanda di mobilità, essendo stata la stessa discriminata rispetto ai colleghi partecipanti alle altre fasi della procedura di mobilità per cui è causa, non avendo usufruito di tutti i posti spettanti ai docenti partecipanti alla fase dei trasferimenti interprovinciali, alla luce dell'accantonamento del 50 % dei posti residui in favore delle immissioni in ruolo, in palese violazione della normativa di settore su richiamata.

2) Violazione dell'art. 470, comma 1, d.lgs. 297/1994. Erronea ripartizione dei posti disponibili per la procedura di mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020 nel rapporto tra mobilità provinciale e mobilità interprovinciale. Nullità dell'art. 8, commi 5 e 6, CCNI del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del CCNI su citato *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”*.

Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo da ultimo citato *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).*

Come su ribadito la procedura di mobilità in esame si compone di tre fasi: la prima dedicata ai trasferimenti all'interno del medesimo comune, la seconda ai trasferimenti provinciali, la terza a quelli interprovinciali.

Come su precisato, la sig.ra Giammillaro ha partecipato alla terza fase, dedicata ai trasferimenti interprovinciali, avendo richiesto di essere trasferita dall'I.C. “Borgo San Lorenzo” di Borgo San Lorenzo (FI) in uno degli istituti scolastici della provincia di Catania (“Marano Primaria” di Riposto (CT); “I.C. L. Da Vinci” di Castel Di Iudica (CT); “I.C. Fontanarossa- Goretti” di Catania; “Plesso



Elementare Pigno” di Catania; “I.C. Campanella – Sturzo Catania” di Catania); ovvero, in subordine in uno dei comuni siciliani (Catania, Messina, Enna, Ragusa), distretti (distretti 017 e 018) o province siciliane (Catania, Messina, Enna e Ragusa) indicati in domanda.

La procedura di mobilità in esame è illegittima essendo stata prevista una precedenza in favore della procedura di mobilità provinciale in pregiudizio di quella interprovinciale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 470 del d.lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto da tale norma, difatti, non si autorizza alcun trattamento discriminatorio in pregiudizio dei docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale rispetto a quelli che hanno preso parte alla fase dei trasferimenti provinciali.

La disposizione da ultimo citata, in effetti, non prevede che le operazioni di mobilità provinciale debbano precedere quelle di mobilità interprovinciali, né quale debba essere la percentuale da riservare ad ogni tipo di mobilità, prevedendo soltanto che gli accordi tra le organizzazioni sindacali ed il MIUR possano definire l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità.

Nel caso che ci occupa è stato previsto nel CCNI suindicato che le operazioni di mobilità interprovinciali debbano svolgersi sul 40 % dei posti disponibili all’esito della mobilità provinciale, senza esser stata, tuttavia, stabilita la percentuale dei posti da riservare alla mobilità provinciale rispetto al totale dei posti disponibili prima dell’avvio della fase ad essa dedicata.

La condotta della PA odierna resistente, dunque, viola i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa non essendo stata specificata la percentuale di posti messi a disposizione della mobilità provinciale e sottratti a quella interprovinciale.

Dunque, il trattamento discriminatorio previsto dal CCNI predetto in favore dei docenti partecipanti alla fase dei trasferimenti provinciali ed in pregiudizio di quelli appartenenti ai trasferimenti interprovinciali è in contrasto sia con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa (non avendo la PA di riferimento indicato le percentuali dei posti messi a disposizione dei trasferimenti provinciali) sia con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (non autorizzando la norma suindicata un trattamento discriminatorio tra docenti appartenenti alla fase dei trasferimenti provinciali rispetto a quelli partecipanti alla fase dei trasferimenti interprovinciali).

Appare opportuno sottolineare, difatti, che secondo quanto disposto dall’art. 465 del d.lgs. su richiamato “*1. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione. [...]*”

In merito alla previsione della precedenza della mobilità provinciale rispetto a quella interprovinciale, la giurisprudenza di merito ha asserito quanto segue: “[...] *L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo,*



come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.” (Consiglio Di Stato, ordinanza n. 3722/2019 del 22.07.2019)

In virtù di quanto sin qui esposto emerge che, se è pur vero che i trasferimenti provinciali possano precedere quelli interprovinciali, è altresì vero che ciò debba avvenire entro i limiti di attuazione di quanto disposto dall'art. 470, comma 1, del medesimo d.lgs., dunque, senza che tale precedenza possa tramutarsi in un trattamento discriminatorio in favore dei docenti partecipanti alla mobilità provinciale, nonché, disciplinando tale procedura nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso che ci occupa, invece, la condotta della PA odierna resistente ha precluso la possibilità della ricorrente, partecipante alla fase dei trasferimenti interprovinciali, di usufruire di tutti i posti disponibili per le operazioni di mobilità per cui è causa.

Ma vi è di più!

Alla luce della preferenza accordata ai docenti partecipanti alla fase dei trasferimenti provinciali, i posti disponibili prima dell'avvio delle ultime due fasi della procedura di mobilità per cui è causa, sono stati assegnati a docenti in possesso di un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente, vanificando i vari anni di servizio dalla stessa prestati alle dipendenze del Ministero odierno resistente.

Dall'analisi degli elenchi di mobilità pubblicati nei vari siti degli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia emerge che alcuni docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente e rientrati nella fase dei trasferimenti provinciali hanno ottenuto la mobilità presso uno degli ambiti territoriali siciliani.

Ad esempio: il docente Barbarino Mario ha ottenuto il trasferimento provinciale a Catania (distretto 066, posto comune) nonostante fosse in possesso di un punteggio di gran lunga inferiore a quello dell'odierna ricorrente (pari a 59 punti), ed in particolare pari a 36 punti; la docente Bontempo Rosalia ha ottenuto il trasferimento provinciale a Catania (distretto 018, posto comune) nonostante fosse in possesso di soli 44 punti; la docente Camuto Milena ha ottenuto il trasferimento provinciale a Catania (distretto 018, posto comune) nonostante il proprio punteggio fosse pari a 32 punti.

A titolo meramente esemplificativo si citano altri docenti che hanno ottenuto il trasferimento provinciale a Enna pur essendo in possesso di un punteggio inferiore a quello della sig.ra Giammillaro: la docente Barbagallo Barbara ha ottenuto il trasferimento provinciale a Enna (distretto 027, posto comune) pur essendo in possesso di un punteggio pari a 52 punti.

Ciò ha determinato un pregiudizio ingente per la ricorrente, che è stata ingiustamente privata della possibilità di ottenere il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare nonostante sia in possesso di un punteggio superiore rispetto ai docenti suindicati.

Il MIUR, dunque, ha palesemente violato anche il principio di scorrimento della graduatoria, secondo il quale il concorrente con un punteggio superiore ha la precedenza nella scelta della sede di lavoro rispetto al concorrente in possesso di un punteggio inferiore.



La giurisprudenza di merito ha precisato che il principio della preferenza del punteggio: “[...]*J vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*” (Tribunale di Trani sentenza del 14.09.2016).

Nella medesima pronuncia, il Tribunale di Trani ha precisato che una tale condotta del MIUR è palesemente lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione Repubblicana.

In altre recenti pronunce i giudici di merito hanno, inoltre, ribadito che “[...] *Ritiene infatti il Tribunale che la scelta della sede debba soggiacere al criterio meritocratico, rilevando pertanto il punteggio maturato; il criterio della preferenza indicata in domanda può trovare applicazione concorrente, ma pur sempre nel rispetto del punteggio posseduto dal singolo docente*” (Tribunale di Caltagirone, sentenza n. 110/2019; conf. Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019).

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso:

- **nel merito**, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione dei bollettini dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, anno scolastico 2019/2020, inerenti alla procedura di mobilità per cui è causa, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata ad uno degli istituti scolastici della provincia di Catania indicati nella domanda di mobilità per cui è causa ovvero ai comuni, province, e distretti siciliani indicati nella stessa secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione.
- Con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente.
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

1. proposta di assunzione, fase C, del piano straordinario di assunzione;
2. contratto a tempo indeterminato;
3. domanda di mobilità 2016/2017;
4. assegnazione ambito Toscana 0005, Firenze, Direzione Didattica Borgo San Lorenzo (FI);
5. comunicazione esito mobilità a.s. 2017/2018;
6. comunicazione esito mobilità a.s. 2018/2019;
7. domanda trasferimento scuola primaria a.s. 2019/2020;
8. lettera notifica su domanda trasferimento a.s. 2019/2020;
9. mail comunicazione esito mobilità 2019/2020;
10. autocertificazione servizio su assegnazione provvisoria;



11. autocertificazione stato di famiglia;
12. Domanda immatricolazione corso sostegno per scuola primaria.
13. CCNI procedura mobilità 2019/2022;
14. Bollettino dell'Ambito territoriale di Catania a.s. 2019/2020;
15. Tabulato dei movimenti dell'A.T. Enna- Caltanissetta a.s. 2019/2020;
16. Bollettino dell'Ambito territoriale di Enna- Caltanissetta a.s. 2019/2020;
17. Rettifica bollettino A.T. Enna – Caltanissetta a.s. 2019/2020;
18. Ordinanza Ministeriale n. 203/2019;
19. Bollettino dell'Ambito territoriale di Ragusa a.s. 2019/2020.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, dunque il contributo da versare è pari ad € 259,00.

Catania, lì 24.10.2019

Avv. Chiara Patanè

Istanza ex artt. 150 e 151 c.p.c.

Premesso

che la presente controversia presenta un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati derivante dalla particolarità della procedura di mobilità in esame nella quale ogni docente ha espresso le proprie preferenze a livello provinciale od interprovinciale in base alla fase della procedura di mobilità alla quale ha partecipato;

rilevato

- che la notifica tradizionale a tutti i soggetti suindicati è impossibile, in ragione del numero dei soggetti, per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e per i tempi ed i costi per provvedervi;
- che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- che la modalità originaria di notifica su G.U. è oltremodo onerosa nonché inefficace come ritenuto sin dal Consiglio di Stato n. 106/1990 perché non può “invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale”;
- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso quale forma di notifica per pubblici proclami, ai sensi e nelle forme dell'art. 151 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le altre, Tar Lazio nn. 176-177-178/2009);

ciò premesso e considerato

Voglia l'Ill.mo Tribunale autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del



ricorso nel testo integrale sul sito internet del MIUR, ovvero, qualora non si ritenga sufficiente tale tipologia di notifica, si chiede di autorizzare la notificazione del presente atto introduttivo ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali per l'anno scolastico 2019/2020 del personale di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nei siti web degli Ambiti territoriali siciliani, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 nelle fasi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 59 punti oltre 6 punti per il ricongiungimento familiare e 3 punti per il figlio minore, che hanno ottenuto il trasferimento in Sicilia all'esito di tale procedura di mobilità.

Catania, li 24.10.2019

Avv. Chiara Patanè

